

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1311

Organizzazione e funzionamento dell'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Organico dell'ispettorato generale.

L'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia, e' posto alla dipendenza diretta del Ministro Guardasigilli ed e' costituito:

- 1) da un magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo, con le funzioni di capo dell'ispettorato generale;
- 2) da un magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo ovvero da un magistrato di Corte di cassazione, con le funzioni di vice capo dell'ispettorato generale;
- 3) da tre magistrati di Corte di cassazione, con le funzioni di ispettori generali capi;
- 4) da quattro magistrati di Corte di appello, con le funzioni di ispettori generali;
- 5) da un magistrato di tribunale con funzioni amministrative.

Art. 2.

Destinazione di magistrati all'ispettorato generale.

I magistrati addetti all'ispettorato generale sono destinati al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative e sono collocati fuori del ruolo organico della Magistratura, ai sensi dell'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Per effetto della disposizione di cui al precedente comma la pianta organica dei magistrati in servizio al Ministero, stabilita dalla tabella V annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituita dalla Tabella A allegata alla presente legge; i magistrati collocati fuori del ruolo organico ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, sopra citato, non possono, in ogni caso, superare il numero di venticinque.

La destinazione dei magistrati all'ispettorato ha luogo a termini dell'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

I posti assegnati in organico all'ispettorato non possono essere utilizzati per altri uffici del Ministero.

Art. 3.

Ufficio di segreteria.

Ai servizi di segreteria dell'ispettorato generale sono addetti quattro funzionari di cancelleria assegnati nati al Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 7, settimo comma dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie approvato con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e sei dattilografi giudiziari.

La direzione dell'ufficio e' affidata ad un funzionario di cancelleria della carriera direttiva.

Art. 4.

Funzionari adibiti al servizio ispettivo.

All'ispettorato generale sono destinati per il servizio delle ispezioni dieci cancellieri capi di Corte di appello o segretari capi di Procura generale con le funzioni di ispettore superiore delle cancellerie e quattordici cancellieri capi di tribunale o segretari capi di Procura della Repubblica con le funzioni di ispettori delle cancellerie; essi vengono assegnati alle circoscrizioni ispettive stabilite nella tabella B allegata alla presente legge.

Ove esigenze di servizio lo richiedano, il Ministro puo' destinare all'ispettorato generale, temporaneamente ed in aggiunta alla pianta organica prevista dal comma precedente, altri cancellieri capi di tribunale o segretari capi di Procura della Repubblica fino a raggiungere il numero di sei, conferendo ai medesimi le funzioni di ispettori delle cancellerie ed assegnandoli in soprannumero alle circoscrizioni ispettive indicate nella tabella 1. Tali funzionari saranno scelti dallo organico del Ministero di grazia e giustizia o degli uffici giudiziari, avuto riguardo alle necessita' dei rispettivi servizi.

I funzionari di cui ai commi precedenti per essere destinati all'ispettorato debbono aver compiuto quindici anni di servizio effettivo negli uffici giudiziari; non possono essere assegnati a quelle circoscrizioni ispettive, nelle quali abbiano esercitato nell'ultimo quinquennio funzioni di cancelliere o di segretario.

Gli ispettori superiori e gli ispettori delle cancellerie dipendono dal capo dell'ispettorato generale o da chi ne fa le veci, essi hanno il proprio ufficio presso le Corti di appello indicate nell'allegata tabella B, alle quali sono addetti soltanto ai fini amministrativi ed ispezionano, di norma gli uffici giudiziari compresi nella circoscrizione cui sono stati assegnati.

Art. 5.

Conferimento delle funzioni ispettive.

Le funzioni ispettive ai funzionari di cancelleria e di segreteria posti alle dipendenze dell'ispettorato generale sono conferite con decreto del Ministro.

Art. 6.

Promozioni di funzionari con incarico ispettivo.

L'effettivo esercizio delle funzioni ispettive alle dipendenze dell'ispettorato generale e' parificato al servizio prestato negli uffici giudiziari, ai fini del computo del biennio richiesto dall'articolo 44, secondo comma della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, per poter partecipare al concorso speciale ed allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a cancelliere capo di Corte di appello o a segretario capo di Procura generale.

La Commissione centrale di scrutinio, nella valutazione della qualita' del servizio prestato dai funzionari di cancelleria o segreteria ai fini di cui all'articolo 30 terzo comma della predetta legge, terra' in particolare considerazione il lodevole esercizio delle funzioni ispettive.

Art. 7.

Verifiche ispettive.

Il capo dell'ispettorato generale dispone, in conformita' delle direttive impartite dal Ministro le ispezioni in tutti gli uffici giudiziari allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti.

Le ispezioni di cui al comma precedente hanno luogo, di norma, ogni triennio; il capo dell'ispettorato generale puo' ordinare che esse siano ripetute entro un termine minore negli uffici ove siano state riscontrate o per i quali vengono segnalate deficienze o irregolarita'.

Il Ministro puo' in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari.

Art. 8.

Esecuzione delle ispezioni.

Le ispezioni ai servizi di cancelleria e di segreteria delle Corti di appello e dei Tribunali sono, di norma, affidate ai magistrati dell'ispettorato generale; quelle ai servizi di cancelleria delle Preture sono, di norma, affidate ai funzionari di cancelleria o di segreteria con funzioni di ispettore superiore o di ispettore.

Nelle ispezioni agli uffici di cancelleria o di segreteria i magistrati dell'ispettorato possono, previa autorizzazione del capo dell'ispettorato generale, farsi assistere da funzionari di cancelleria o di segreteria adibiti al servizio ispettivo.

Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari sono disciplinate dall'articolo 120 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

Art. 9.

Relazioni e referenze ispettive.

Al termine della verifica, l'ispettore redige una relazione nella, quale menziona succintamente le irregolarità e le lacune riscontrate nei servizi e formula le proposte atte ad eliminarle.

I magistrati ispettori riferiscono anche sulla entità e tempestività del lavoro eseguito dai magistrati, nonché sulla capacità, operosità e condotta dei funzionari addetti all'ufficio ispezionato.

I funzionari ispettori non possono esprimere apprezzamenti né raccogliere informazioni sul personale che presta servizio nell'ufficio ispezionato; per quanto concerne l'attività dei magistrati essi debbono limitarsi al rilevamento dei dati statistici.

Nei casi in cui sia stata disposta, ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 una nuova ispezione, e questa constati il permanere delle deficienze o irregolarità precedentemente riscontrate, il capo dell'ispettorato generale ne informa con rapporto il Ministro per gli eventuali provvedimenti anche di carattere disciplinare.

Art. 10.

Obbligo di denuncia.

Se nel corso delle ispezioni vengono accertati abusi o irregolarità gravi, l'ispettore ne informa immediatamente il capo dell'ispettorato generale, formulando le proposte circa, i provvedimenti da adottare; quando dal ritardo possa derivare pregiudizio, da' egli stesso le disposizioni atte ad eliminare gli inconvenienti.

Art. 11.

Provvedimenti conseguenti ai rilievi ispettivi.

Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, qualsiasi provvedimento conseguenziale alle ispezioni è devoluto alla competenza delle singole direzioni generali.

Art. 12.

Inchiesta amministrativa.

Il Ministro puo' avvalersi dell'ispettorato generale per l'esecuzione di inchieste sul personale appartenente all'ordine giudiziario e su qualsiasi altra categoria di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.

La direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, provvede normalmente alle inchieste con proprio personale.

Il magistrato ispettore incaricato di un'inchiesta nei riguardi di un magistrato deve, al termine dell'indagine e senza l'osservanza di particolari formalita', chiedere informazioni al capo dell'ufficio e chiarimenti all'inquisito, e poi riferire in merito al servizio prestato da quest'ultimo, alle attitudini ed alla capacita' da lui dimostrate nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, nonche' su ogni altro fatto o elemento suscettibile di valutazione in sede disciplinare.

Criteri analoghi vengono adottati per le inchieste da eseguire nei confronti di funzionari.

Al termine dell'inchiesta il magistrato ispettore redige una dettagliata relazione, alla quale allega gli atti e i documenti acquisiti per l'accertamento della responsabilita' disciplinare dell'inquisito.

Il capo dell'ispettorato generale trasmette al Ministro la relazione d'inchiesta, formulando, se del caso, proposte circa i provvedimenti da adottare.

Copia della relazione viene trasmessa al direttore generale competente.

Art. 13.

Norme abrogate.

E' abrogata la legge 23 giugno 1940, n. 1212, e sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara', inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addi' 12 agosto 1962

SEGNI

FANFANI - BOSCO

Visto, il

Guardasigilli: BOSCO

TABELLA A

PERSONALE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

	Numero dei posti
Magistrati di Corte di cassazione, con ufficio direttivo a norma a dell'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 3923.....	1
Magistrati di Corte di cassazione, con ufficio direttivo a norma dell'art. 6, n. 1, della legge 24 maggio 1951, n. 392, ovvero magistrati di Corte di cassazione.....	5
Magistrati di Corte di cassazione.....	3
Magistrati di Corte di appello.....	14
Magistrati di Corte di appello ovvero magistrati di tribunale.....	14
Magistrati di tribunale.....	47
Magistrati di tribunale ovvero aggiunti giudiziari.....	6
TOTALE...	90

TABELLA B

RESIDENZA DEI FUNZIONARI ISPETTORI

Sede	Circoscrizione ispettiva	Numero degli ispettori
1. BARI.....	Distretti delle Corti di appello di Bari e Lecce.....	2
2. BOLOGNA.....	Distretti delle Corti di appello di Ancona e Bologna.....	2
3. CAGLIARI.....	Distretto della Corte di appello di Cagliari.....	1
4. CATANIA.....	Distretti delle Corti di appello di Catania e Messina.....	1
5. CATANZARO....	Distretto della Corte di appello di Catanzaro e della sezione di Reggio Calabria.....	2
6. FIRENZE.....	Distretto della Corte di appello di Firenze.....	1
7. MILANO.....	Distretti delle Corti di appello di Brescia e Milano.....	2
8. NAPOLI.....	Distretti delle Corti di appello di Napoli e Potenza.....	3
9. PALERMO.....	Distretti delle Corti di appello di Caltanissetta e Palermo.....	2
10. ROMA.....	Distretti delle Corti di appello di L'Aquila, Perugia e Roma.....	4
11. TORINO	Distretti delle Corti di appello di	

		Genova e Torino.....	2
12. VENEZIA.....		Distretti delle Corti di appello di	
		Trento, Trieste e Venezia.....	2

		TOTALE...	24
